

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Indice

1. Obiettivo	2
2. Destinatari	2
3. Ambito di applicazione	2
4. Contratti in essere	2
5. Contratti nuovi	2
5.1 Clausole contrattuali per i contratti di vendita e di acquisto di beni e servizi con clienti e fornitori aventi sede in Italia.....	2
5.2 Clausola contrattuale per i contratti di vendita e di acquisto di beni e servizi con clienti e fornitori esteri	3
5.3 Clausola contrattuale per i contratti di lavoro e con i collaboratori parasubordinati	4
5.4 Clausola contrattuale per i contratti con consulenti esterni.....	6
5.5 Clausole contrattuali per proprietà intellettuale	7
5.6 Clausola contrattuale per responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25- <i>duodecies</i> del D.lgs. 231/2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e ex art. 25- <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001 “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” nei lavori in appalto	7
5.7 Clausola anticorruzione.....	8
6. Clausola contrattuale alternativa per controparti che hanno implementato un proprio Modello 231	8
7. Flussi informativi verso l’OdV.....	9

1. Obiettivo

Scopo della presente procedura è quello di indicare esempi di clausole contrattuali che, in funzione dei vari casi e applicazioni, dovranno essere inserite nei contratti con le terze parti.

2. Destinatari

Sono destinatari della presente procedura l'Organo Amministrativo, l'Ufficio Tecnico, l'Amministrazione/Segreteria nonché i soggetti che nello svolgimento delle loro funzioni stipulano contratti con i partners commerciali.

Con riferimento ai contratti in essere (es. contratti quadro, contratti di durata pluriennale, contratti che si rinnovano automaticamente) si provvederà, laddove possibile, ad applicare la presente procedura mediante la stipula di addendum contrattuali, "*side letter*" o altra tipologia di documento, contenenti le clausole di seguito indicate.

3. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della presente procedura riguarda la stipula di qualsiasi tipo di contratto, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli aventi ad oggetto:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- vendita di beni e servizi;
- partnerships, sponsorizzazioni e altre forme di collaborazione commerciale;
- appalti, subappalti ecc.;
- rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione, di incarico professionale ecc.

4. Contratti in essere

Per quanto riguarda i **contratti in essere**, la Società invierà ai Partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società una specifica informativa, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente procedura (Allegato 1).

5. Contratti nuovi

Nei nuovi contratti dovranno essere inserite clausole contrattuali volte a sanzionare l'adozione, da parte dei partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, di comportamenti in contrasto con i principi e i protocolli indicati nel Modello ex d.lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

Tali clausole dovranno prevedere che la violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello della Società sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di Croci Group Contract.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata, dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

5.1 Clausole contrattuali per i contratti di vendita e di acquisto di beni e servizi con clienti e fornitori aventi sede in Italia

Nel caso di contratti con clienti e fornitori italiani devono essere inserite le seguenti clausole:

"Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (D.lgs. 231/01)

Croci Group Contract S.r.l.s. (di seguito anche la "Società") ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (nel seguito anche "Modello"), con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che sanciscono i principi etico-comportamentali e le procedure attuative preposte a disciplinare l'attività della Società.

Il Cliente/Fornitore dichiara:

1) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.lgs. 231/01;

2) di aver preso visione della Parte Generale del Modello, nonché del Codice Etico e della Carta Etica, consultabili sul sito Internet della Società www.crocicontract.it e di aderire ai principi al succitato Modello, impegnandosi a rispettarne i contenuti;

3) di impegnarsi, nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione dei contratti commerciali intercorrenti con Croci Group Contract S.r.l.s., a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01;

4) di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo o favorirne l'accadimento;

5) di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. qualunque atto o fatto passato, presente e futuro, di cui dovesse venire a conoscenza, in contrasto o potenzialmente in contrasto con il Codice Etico adottato da Croci Group Contract S.r.l.s. secondo le modalità indicate nella apposita procedura pubblicata sul sito internet della stessa (www.crocicontract.it);

6) di essere consapevole che comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e del Modello di Croci Group Contract S.r.l.s., rappresentano grave inadempimento contrattuale e potranno legittimare Croci Group Contract S.r.l.s. a risolvere i contratti in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC, indipendentemente dalla condanna della controparte per le richiamate violazioni e che la risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;

7) di essere consapevole che Croci Group Contract S.r.l.s., potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti in relazione a violazioni di cui sopra;

8) di essere consapevole che, in caso di rinvio a giudizio e/o condanna, anche di suoi eventuali collaboratori, per reati previsti dal D.lgs. 231/2001, Croci Group Contract S.r.l.s. potrà risolvere il presente contratto con le suddette modalità”.

Oltre alla suddetta clausola, nelle condizioni generali di vendita/acquisto dovrà essere inserita, dopo la prima firma dell'Acquirente/Venditore la c.d. “doppia sottoscrizione ex articoli 1341 e 1342 del codice civile”, come di seguito riportato:

“Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'acquirente (il cliente) / il venditore (il fornitore) approva e sottoscrive specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:

.... omissis....

Art. punti: 2) obbligo di rispettare il Codice Etico di Croci Group Contract S.r.l.s.; 6) e 8) clausola risolutiva espressa”.

5.2 Clausola contrattuale per i contratti di vendita e di acquisto di beni e servizi con clienti e fornitori esteri

Nel caso di contratti con clienti e fornitori esteri, deve essere inserita la seguente clausola:

“Compliance with ethical business behaviours

The Purchaser/Supplier is aware that Croci Group Contract S.r.l.s. operates its business activities conforming to an Organisation, Management and Control Model issued in accordance with the Italian Law D.lgs. 231/01 and with the principles of the Ethical Code (available online at www.crocicontract.it), document where are set forth the principles and the business behaviours that Croci Group Contract S.r.l.s. is committed to comply with in business activities,

including but not limited, to business ethics, respect of human rights and environmental protection, the main scope of which is to prevent any criminal or non-ethical behaviour.

The Purchaser/Supplier is further aware that Croci Group Contract S.r.l.s. expects that its purchasers/suppliers carry on their own business in accordance with such principles and behaviours.

The Purchaser/Supplier is aware of the contents of such Ethical Code and comply with all its provisions.

The Purchaser/Supplier performs its business activities in accordance with its own ethical standards and procedures, the content of which are materially similar to those provided for in the Model and in the Code of Croci Group Contract S.r.l.s. and are aimed to assure the Purchaser/Supplier complies with the law of the Country (ies) where the Purchaser/Supplier operates and carry out its business in accordance with proper and ethical business standard.

In consideration of the above, the Purchaser/Supplier is aware that Croci Group Contract S.r.l.s. shall not further pursue business relationships with any Purchaser/Supplier that violates the laws of the Country where it carries on its business activities or behaves in an inappropriate way in respect of business ethics, human rights and environmental protection.

5.3 Clausola contrattuale per i contratti di lavoro e con i collaboratori parasubordinati

All'interno delle lettere di assunzione/contratti con i dipendenti e i collaboratori deve essere inserita la seguente clausola, che prevede la sanzionabilità del comportamento del lavoratore/collaboratore in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello 231/2001 e dal Codice Etico:

“Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (D.lgs. 231/01)

*La informiamo che, nell'ottica di assicurare la correttezza operativa ed il costante rispetto dell'integrità dei valori etici da parte di tutti gli stakeholders, Croci Group Contract S.r.l.s. si è dotata di un proprio **Codice Etico**, di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** in ottemperanza alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato introducendo nell'Ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità per le società, correlata alla responsabilità per i reati cosiddetti “d'impresa” commessi dai rappresentanti o dai sottoposti di una persona giuridica, nel suo interesse o a suo vantaggio. Questa forma di responsabilità riguarda pertanto l'impresa a favore della quale ha riflessi la condotta dei suoi rappresentanti e dipendenti che hanno realizzato materialmente il fatto illecito.*

*Il **Codice Etico** aziendale definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività della nostra Società e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Dipendenti, Collaboratori e Partner.*

Tutti coloro che operano con la nostra Società sono tenuti a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e le procedure specifiche portate a loro conoscenza.

L'osservanza del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello, il cui scopo è l'incentivazione di comportamenti “virtuosi” in grado di prevenire la commissione di reati dolosi, quali, ad esempio, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati societari, i reati ambientali e i reati gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è un requisito la cui violazione può comportare la cessazione del rapporto contrattuale.

*Il Modello è costituito da una **Parte Generale**, pubblicata sul sito Internet della Società **www.crocicontract.it**, che ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto 231 e della normativa specificamente applicabile alla Società, l'indicazione dei destinatari del*

Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione del sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del modello e da una **Parte Speciale** che ha ad oggetto i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle attività a rischio reato e le misure di controllo per la prevenzione e mitigazione del rischio di commissione dei reati oggetto di responsabilità amministrativa della Società. La Parte Speciale è completata dai **Protocolli** e dalle **Procedure** di prevenzione adottate dalla Società, alcune delle quali, di rilevanza anche per lo svolgimento del presente contratto saranno debitamente a Lei disponibili e oggetto di specifica informazione/formazione.

La informiamo, infine, che la Società ha istituito un **Organismo di Vigilanza** indipendente che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a cui possono essere inviate eventuali segnalazioni di violazioni.

I testi completi del Codice Etico e del Modello (Parte Generale) sono disponibili sul nostro sito **www.crocicontract.it**. La preghiamo di prenderne visione e confidiamo nella Sua piena collaborazione.

Croci Group Contract S.r.l.s. ha istituito diversi canali informativi che possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti:

- a. possibilità di scrivere mediante posta raccomandata a: **Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. – Via Silvio Pellico n. 137, Castiglione del Lago (PG)**;
- b. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'OdV.

L'opzione a) consente la segnalazione mantenendo l'anonimato.

Preso atto di quanto sopra, il dipendente/collaboratore garantisce, pertanto, che nell'espletamento delle mansioni e delle attività previste dal presente contratto e s.m.i., non terrà alcun comportamento né porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di Croci Group Contract S.r.l.s. o le regole di cui al Modello, di cui risulta essere destinatario in ragione del tipo di attività espletata per Croci Group Contract S.r.l.s. e a non integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto D.lgs. 231/01, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della Società.

Il dipendente/collaboratore si impegna a comunicare immediatamente a Croci Group Contract S.r.l.s. qualunque atto o fatto passato, presente e futuro, di cui dovesse venire a conoscenza, in contrasto o potenzialmente in contrasto con il Codice Etico e il Modello adottati dalla medesima secondo le modalità indicate nella apposita procedura pubblicata sul sito internet della stessa (**www.crocicontract.it**).

Il dipendente/collaboratore si dichiara fin d'ora disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.lgs. 231/01, nel rispetto della normativa giuslavoristica e delle norme di legge sulla protezione dei dati personali. Il Dipendente/Collaboratore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Croci Group Contract S.r.l.s. o di terzi specialisti incaricati.

Il dipendente/collaboratore si dichiara consapevole che ogni sua eventuale violazione dei principi di cui al Codice Etico di Croci Group Contract S.r.l.s. nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01 rappresenta un grave inadempimento contrattuale e legittima Croci Group Contract S.r.l.s. ad applicare le misure disciplinari previste dal Sistema Disciplinare che fa parte integrante del Modello. Resta in ogni caso ferma la responsabilità da parte del dipendente/collaboratore per le perdite, i danni e le spese derivanti a Croci Group Contract S.r.l.s. dalla violazione delle dichiarazioni di cui sopra”.

5.4 Clausola contrattuale per i contratti con consulenti esterni

All'interno dei contratti stipulati con i consulenti e professionisti esterni deve essere inserita la seguente clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del consulente/professionista esterno in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello 231/2001 e tali da comportare il rischio di commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001:

“Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (D.lgs. 231/01)

*Le rendiamo noto che, nell'ottica di assicurare la correttezza operativa e il costante rispetto dell'integrità dei valori etici da parte di tutti gli stakeholders, Croci Group Contract S.r.l.s. si è dotata di un proprio **Codice Etico**, di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** in ottemperanza alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato introducendo nell'Ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità per le società, correlata alla responsabilità per i reati cosiddetti “d'impresa” commessi dai rappresentanti o dai sottoposti di una persona giuridica, nel suo interesse o a suo vantaggio. Questa forma di responsabilità riguarda pertanto l'impresa a favore della quale ha riflessi la condotta dei suoi rappresentanti e dipendenti che hanno realizzato materialmente il fatto illecito.*

*Il **Codice Etico** aziendale definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività della nostra società e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Consulenti esterni e, più in generale, con tutti i Partners che collaborano con Croci Group Contract S.r.l.s.*

Tutti coloro che operano per la nostra Società sono tenuti a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e le procedure specifiche portate a loro conoscenza.

L'osservanza del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello, il cui scopo è l'incentivazione di comportamenti “virtuosi” in grado di prevenire la commissione di reati dolosi, quali, ad esempio, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati societari, i reati ambientali e i reati gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è un requisito la cui violazione può comportare la cessazione del rapporto contrattuale.

*Il Modello è costituito da una **Parte Generale**, pubblicata sul sito Internet della Società Croci Group Contract S.r.l.s. www.crocicontract.it, che ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto 231 e della normativa specificamente applicabile alla Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione del sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del modello e da una **Parte Speciale** che ha ad oggetto i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle attività a rischio reato e le misure di controllo per la prevenzione e mitigazione del rischio di commissione dei reati oggetto di responsabilità amministrativa della Società. La Parte Speciale è completata dai **Protocolli** e dalle **Procedure** di prevenzione adottate dalla Società, alcune delle quali, di rilevanza anche per lo svolgimento del presente contratto saranno debitamente a Lei disponibili e oggetto di specifica informazione.*

*La informiamo, infine, che la Società ha istituito un **Organismo di Vigilanza** indipendente che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a cui possono essere inviate eventuali segnalazioni di violazioni.*

Il testo completo del Codice Etico e del Modello (Parte Generale) è disponibile sul nostro sito: www.crocicontract.it.

La preghiamo di prenderne visione e confidiamo nella Sua piena collaborazione.

Croci Group Contract S.r.l.s. ha istituito diversi canali informativi che possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti:

- a. possibilità di scrivere mediante posta raccomandata a: **Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. – Via Silvio Pellico n. 137, Castiglione del Lago (PG);**
- b. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'OdV.

L'opzione a) consente la segnalazione mantenendo l'anonimato.

Preso atto di quanto sopra, il consulente garantisce, pertanto, che nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto e s.m.i., non terrà alcun comportamento né porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di Croci Group Contract S.r.l.s. o le regole di cui al Modello, di cui risulta essere destinatario in ragione del tipo di attività espletata per Croci Group Contract S.r.l.s. e a non integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto D.lgs. 231/01, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della Società.

Il consulente si impegna a comunicare immediatamente a Croci Group Contract S.r.l.s. qualunque atto o fatto passato, presente e futuro, di cui dovesse venire a conoscenza, in contrasto o potenzialmente in contrasto con il Codice Etico e il Modello adottati dalla medesima secondo le modalità indicate nella apposita procedura pubblicata sul sito internet della stessa (www.crocicontract.it)

Il Consulente dichiara altresì di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. di cui al Modello e di accettare che tale Organismo possa svolgere le proprie attività ispettive e di vigilanza anche nei suoi confronti. Il consulente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Croci Group Contract S.r.l.s. o di terzi specialisti incaricati.

Il consulente si dichiara consapevole che ogni sua eventuale violazione dei principi di cui al Codice Etico di Croci Group Contract S.r.l.s. nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01 rappresenta un grave inadempimento contrattuale e legittima Croci Group Contract S.r.l.s. ad applicare le misure disciplinari previste dal Sistema Disciplinare che fa parte integrante del Modello. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte del consulente per le perdite, i danni e le spese derivanti a Croci Group Contract S.r.l.s. dalla violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra”.

5.5 Clausole contrattuali per proprietà intellettuale

In caso di rapporti contrattuali che coinvolgono aspetti che possono riguardare la proprietà intellettuale è necessario inserire nel contratto la seguente clausola:

Il Fornitore dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto e l'uso da parte di Croci Group Contract S.r.l.s. dei beni o servizi oggetto del presente contratto non violano diritti di terzi, in particolare diritti di autore o diritti di proprietà industriale e/o tecnologica. In particolare, il Fornitore dichiara e garantisce di essere titolato a trasferire i beni e/o i diritti oggetto del presente contratto a Croci Group Contract S.r.l.s.

In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Fornitore ai sensi del presente articolo, Croci Group Contract S.r.l.s. potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto derivante dalla fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., salvo il risarcimento dei danni”.

5.6 Clausola contrattuale per responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare” e ex art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” nei lavori in appalto

In caso di contratti di appalto per l'effettuazione di opere all'interno della azienda (es. lavori edili, lavori di montaggio, lavori di manutenzione, etc.) che possono coinvolgere aspetti riguardanti il potenziale impiego (ovviamente non autorizzato) di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno potrebbe essere irregolare, è necessario inserire nel contratto di appalto, oltre alle clausole di cui al precedente punto 5.1, anche la seguente clausola specifica:

“Il Fornitore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a metodi di sorveglianza in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori o condizioni di lavoro degradanti. A tal fine, dichiara di aver acquisito i permessi di soggiorno (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione), di rispettare le norme applicabili in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la normativa in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, distacco, nonché la normativa ambientale applicabile.

Il Fornitore si impegna alla formalizzazione ed implementazione di una procedura di assunzione del personale conforme al T.U. sull'immigrazione (D.lgs. 25.07.1998 n. 286 come modificato dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109), nonché a prevedere per il personale, l'uso quotidiano obbligatorio del tesserino di riconoscimento.

Il Fornitore dichiara e si impegna a retribuire la manodopera impiegata in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, comunque, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

5.7 Clausola anticorruzione

In caso di contratti che possono avere ad oggetto la cura di rapporti con la P.A e quindi lo svolgimento di attività sensibili (es. consulenti incaricati di richiedere concessioni, licenze, autorizzazioni, etc.), è necessario inserire nel contratto la seguente clausola specifica:

“Il Consulente/Fornitore, sia direttamente che indirettamente, non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità non dovuta, ad amministratori, direttori generali, dirigenti, funzionari, etc. di società o enti sia pubblici che privati, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente nell'interesse o a vantaggio di Croci Group Contract S.r.l.s. ”.

6. Clausola contrattuale alternativa per controparti che hanno implementato un proprio Modello 231

Laddove il destinatario del contratto sia una società che di fatto dia idonee garanzie di comportamento lecito ed etico, avendo implementato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, potrà essere inserita la seguente clausola:

“[Controparte] dichiara e garantisce di avere implementato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti di cui al D.lgs. 231/01, rendendolo idoneo a prevenire i Reati richiamati dal citato Decreto. [Controparte] manterrà indenne Croci Group Contract S.r.l.s. per condotte commesse dal proprio personale apicale o sottoposto.

Croci Group Contract S.r.l.s. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso siano contestati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria a [Controparte] o suo personale apicale o sottoposto uno o più Reati, salvo il risarcimento di eventuali danni".

7. Flussi informativi verso l'OdV

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura. Chiunque dovesse riscontrare comportamenti in difformità ai contenuti della presente procedura o dovesse stipulare contratti in difformità della presente procedura, dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1 – Circolare informativa a tutti i clienti – fornitori – partner aventi sede in Italia (per contratti in essere)

Oggetto: adozione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo del 08/06/2001 n. 231 che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gentile Cliente, Fornitore, Partner,

Vi comunichiamo che, nell'ottica di assicurare la correttezza operativa ed il costante rispetto dell'integrità dei valori etici da parte di tutti gli stakeholders, Croci Group Contract S.r.l.s. si è dotata di un proprio **Codice Etico**, di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** in ottemperanza alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato introducendo nell'Ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità per le società, correlata alla responsabilità per i reati cosiddetti "d'impresa" commessi dai rappresentanti o dai sottoposti di una persona giuridica, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il **Codice Etico** aziendale definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività della Società e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i Collaboratori, con i Clienti e Fornitori e, più in generale, con tutti i Partners che collaborano con Croci Group Contract S.r.l.s. Tutti coloro che operano con la Società sono tenuti a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure specifiche.

L'osservanza del Codice Etico, il cui scopo è l'incentivazione di comportamenti "virtuosi" in grado di prevenire la commissione di reati dolosi, quali, ad esempio, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati societari, i reati tributari, i reati ambientali e i reati gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è un requisito la cui violazione può comportare la cessazione dei rapporti contrattuali.

Il Modello è costituito da una **Parte Generale**, pubblicata sul sito Internet della Società www.crocicontract.it, che ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto 231 e della normativa specificamente applicabile alla Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione del sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del modello, e da una **Parte Speciale** che ha ad oggetto i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle attività a rischio reato e le misure di controllo per la prevenzione e mitigazione del rischio di commissione dei reati oggetto di responsabilità amministrativa della Società. La Parte Speciale è completata dai **Protocolli** e dalle **Procedure** di prevenzione adottate dalla Società, alcune delle quali, di rilevanza anche per gli Stakeholders esterni, sono pubblicate sul suo sito Internet.

I rapporti della Società con soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.) potranno prevedere contrattualmente il rispetto dei contenuti del Codice Etico e di alcune parti del Modello con l'inserimento di **specifiche clausole contrattuali**.

Si informa, infine, che la Società ha istituito un **Organismo di Vigilanza** indipendente che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a cui possono essere inviate eventuali segnalazioni di violazioni.

Il testo completo del Codice Etico e del Modello (Parte Generale) è disponibile sul nostro sito: www.crocicontract.it.

La preghiamo di prenderne visione e confidiamo nella Sua piena collaborazione.

Croci Group Contract S.r.l.s. ha istituito diversi canali informativi che possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti:

- a. possibilità di scrivere mediante posta raccomandata a: **Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. – Via Silvio Pellico n. 137, Castiglione del Lago (PG);**
- b. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'OdV.

L'opzione a) consente la segnalazione mantenendo l'anonimato.

Distinti saluti.

Croci Group Contract S.r.l.s.

L'Amministratore Unico

Si allega alla presente informativa la "Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al Decreto Legislativo 231/01", di cui si richiede l'invio in originale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del presente documento, in carta intestata con timbro e firma del Rappresentante Legale al seguente indirizzo:

Croci Group Contract S.r.l.s.....

Oggetto: Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D.lgs. 231/2001

Con riferimento alla vostra comunicazione in merito all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e alla richiesta di adesione al rispetto dei principi del Codice Etico, vi comunichiamo che abbiamo preso visione del vostro Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale) pubblicati sul vostro sito Internet **www.crocicontract.it**.

Di conseguenza, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà ed il nostro impegno al rispetto dei principi ivi contenuti che costituirà obbligo contrattuale a nostro carico.

Pertanto, il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____, in qualità di legale rappresentante di _____

dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.lgs. 231/01;
- 2) di aver preso visione del Modello, limitatamente alla Parte Generale e alle altre procedure pubblicate, nonché del Codice Etico e del Sistema disciplinare, consultabili sul sito Internet della Società **www.crocicontract.it** e di aderire ai principi al succitato Modello e si impegna a rispettarne i contenuti e le procedure;
- 3) di impegnarsi, nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione dei contratti commerciali intercorrenti con Croci Group Contract S.r.l.s. a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01;
- 4) di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo o favorirne l'accadimento;
- 5) di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza di Croci Group Contract S.r.l.s. qualunque atto o fatto passato, presente e futuro, di cui dovesse venire a conoscenza, in contrasto o potenzialmente in contrasto con il Codice Etico e il Modello adottati da Croci Group Contract S.r.l.s. secondo le modalità indicate nella apposita procedura pubblicata sul sito internet della stessa (**www.crocicontract.it**)
- 6) di essere consapevole che comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e del

Modello di Croci Group Contract S.r.l.s. rappresentano grave inadempimento contrattuale e potranno legittimare Croci Group Contract S.r.l.s. a risolvere i contratti in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile italiano con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC, indipendentemente dalla condanna della controparte per le richiamate violazioni e che la risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;

- 7) di essere consapevole che Croci Group Contract S.r.l.s. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi in relazione a violazioni di cui sopra;*
- 8) di essere consapevole che, in caso di rinvio a giudizio e/o condanna della controparte o di suoi eventuali collaboratori per reati previsti dal D.lgs. 231/2001, Croci Group Contract S.r.l.s. potrà risolvere il presente contratto con le suddette modalità.*

Luogo e data

*Timbro e Firma
Il legale rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

Punto 2) Obbligo di rispettare il Codice Etico e il Modello ex D.lgs. 231/01 di Croci Group Contract S.r.l.s.;

Punto 6) e 8) Clausola risolutiva espressa;

Luogo e data

*Timbro e Firma
Il legale rappresentante*